



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 marzo 2016 n.39

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 16 marzo 2016;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN SULL'ABOLIZIONE DEL VISTO PER I
PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica dell'Azerbaijan sull'abolizione del visto per i passaporti diplomatici e di servizio (Allegato A), firmato a Baku l'8 settembre 2015, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

AGREEMENT
between
the Government of the Republic of San Marino
and
the Government of the Republic of Azerbaijan
on the exemption of visa requirement for holders of diplomatic and service
passports

The Government of the Republic of San Marino and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,

desirous of promoting their bilateral relations,

considering the interest in strengthening the existing friendly relationship and with a view to facilitating the travel of citizens of both countries, holding diplomatic and service passports,

have agreed as follows:

Article 1

Citizens of one Contracting Party, holders of valid diplomatic and service passports, and not accredited in the territory of the other Contracting Party, shall be exempt from visa requirement to enter, transit through, stay on and leave the territory of the receiving State up to ninety (90) days (in one or several periods) within six (6) months, since the day of arrival in the territory of the host State, without prejudice to the obligations arising from the Schengen Agreement with respect to crossing in transit the territory of one of the Contracting Parties to that Agreement. For citizens of the Republic of Azerbaijan the period of ninety (90) days mentioned above shall begin from the date of first entry in the Schengen Area.

Article 2

This Agreement does not exempt the members of diplomatic missions, consular posts and the representatives of international organizations, located in the territory of the other Contracting Party, as well as their family members holding valid diplomatic and service passports, from the visa obligation for their accreditation before the host State.

The above mentioned persons, after their accreditation, may enter, transit through, stay on and leave the territory of the host State without visa during the period of their assignment, without prejudice to the obligations arising from the Schengen Agreement with respect to crossing in transit the territory of one of the Contracting Parties to that Agreement.

Article 3

Citizens of the Contracting Parties, holders of diplomatic and service passports mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, may enter or leave the territory of the other Contracting Party at all border crossing points opened to international passengers' traffic.

Article 4

This Agreement shall not affect the obligation of citizens of the Contracting Parties, referred to Articles 1 and 2, to respect the legislation of the receiving State.

Article 5

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of each Contracting Party to refuse entry into or stay in its territory of any citizens of the other Contracting Party who are considered undesirable.

Article 6

For reasons of national security and public order each Contracting Party reserves the right to suspend, either in whole or in part, the implementation of this Agreement.

The other Contracting Party shall be notified about suspension of implementation of this Agreement through diplomatic channels, not later than 72 hours before the entry into force of such measure.

The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of citizens, mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, who already stay in the territory of the other Contracting Party.

Article 7

The Contracting Parties shall exchange specimens of the diplomatic and service passports through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

In case of introduction of a new diplomatic and service passport or modification of the existing one, the Contracting Parties shall convey to each other through diplomatic channels specimens of these passports, no later than thirty (30) days before the date the new passports or modifications enter into force.

Article 8

The Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties by additional Protocols or exchange of Diplomatic Notes. These documents shall be considered as an integral part of this Agreement.

Article 9

Any differences or disputes arising from the interpretation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between through diplomatic channels.

Article 10

This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day from the date of the receipt through diplomatic channels of the last written notification, by which the Contracting Parties have formally communicated each other that their respective internal procedures, necessary for its entry into force, have been completed.

This Agreement shall remain in force for an indefinite period and shall remain effective before expiration of three (3) months from the date of the receipt by one of the Contracting Parties through diplomatic channels of written notice of termination of the other Contracting Party.

Done at Baku on ... September 2015, in two originals, each one in the English, Italian and Azerbaijani languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SAN MARINO

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN

ACCORDO
tra
il Governo della Repubblica di San Marino
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan
sull’abolizione del visto per i passaporti diplomatici e di servizio

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo Repubblica dell’Azerbaijan, qui di seguito denominati le “Parti contraenti”,

desiderosi di promuovere le proprie relazioni bilaterali,

considerato l’interesse di rafforzare i rapporti di amicizia esistenti e al fine di facilitare i viaggi dei cittadini di entrambi i paesi in possesso di passaporti diplomatici e di servizio,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I cittadini di una delle Parti contraenti, in possesso di passaporti diplomatici e di servizio in corso di validità, e non accreditati nel territorio dell’altra Parte contraente, possono entrare, transitare, soggiornare e lasciare il territorio dello Stato ospitante senza visto per un periodo massimo di 90 giorni (in uno o più periodi), fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme previste dal Trattato di Schengen per quanto concerne l’attraversamento in transito di uno dei Paesi aderenti a tale Trattato. Per i cittadini della Repubblica dell’Azerbaijan, il periodo di 90 giorni di cui sopra ha inizio dalla data del primo ingresso nell’Area Schengen.

Articolo 2

Ai sensi del presente Accordo, i membri di missioni diplomatiche e consolari e i rappresentanti di organizzazioni internazionali, situate nel territorio dell’altra Parte contraente, così come i membri delle loro famiglie in possesso di passaporti diplomatici e di servizio in corso di validità, non sono esenti dall’obbligo del visto per il loro accreditamento presso lo Stato ospitante.

Le suddette persone, successivamente al loro accreditamento, possono entrare, transitare, soggiornare e lasciare il territorio dello Stato ospitante senza visto per tutta la durata del loro incarico, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme previste dal Trattato di Schengen per quanto concerne l’attraversamento in transito di uno dei Paesi aderenti a tale Trattato.

Articolo 3

I cittadini delle Parti contraenti, in possesso dei passaporti diplomatici e di servizio menzionati agli Articoli 1 e 2 del presente Accordo, possono entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte contraente presso tutti i valichi di frontiera aperti al traffico internazionale di passeggeri.

Articolo 4

Il presente Accordo non inficia l'obbligo dei cittadini delle Parti contraenti, di cui agli Articoli 1 e 2 del presente Accordo, di osservare la legislazione dello Stato ospitante.

Articolo 5

Il presente Accordo non inficia il diritto delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio di cittadini dell'altra Parte contraente considerati non graditi.

Articolo 6

Per motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere, in toto o in parte, l'applicazione del presente Accordo.

La sospensione dell'applicazione del presente Accordo viene notificata all'altra Parte contraente attraverso i canali diplomatici almeno 72 ore prima dell'entrata in vigore di tale misura.

La sospensione dell'applicazione del presente Accordo non inficia i diritti dei cittadini, menzionati agli Articoli 1 e 2 del presente Accordo, che si trovano già nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 7

Le Parti contraenti si scambieranno, mediante i canali diplomatici, gli specimen dei passaporti diplomatici e di servizio almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Nel caso in cui venga introdotto un nuovo passaporto diplomatico e di servizio o una modifica a quello attuale, le Parti contraenti si trasmetteranno mediante i canali diplomatici gli specimen di tali passaporti almeno 30 giorni prima dell'introduzione dei nuovi passaporti o delle modifiche.

Articolo 8

L'Accordo può essere emendato mediante reciproco consenso delle Parti contraenti attraverso Protocolli aggiuntivi o scambio di Note Diplomatiche. Tali documenti verranno considerati parte integrante del presente Accordo.

Articolo 9

Qualsiasi divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta in via amichevole mediante consultazione o negoziazione fra le Parti contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento attraverso i canali diplomatici dell'ultima notifica scritta mediante la quale le Parti contraenti avranno formalmente comunicato reciprocamente il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato e cesserà di avere effetto allo scadere del terzo mese successivo alla data di ricevimento da parte di una delle Parti contraenti attraverso i canali diplomatici della notifica scritta di denuncia dell'altra Parte contraente.

Fatto a Baku il... settembre 2015, in due originali, ciascuno nelle lingue inglese, italiana ed azera, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN